

**PROGETTO DI
FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

della società

“Tweppy Società a Responsabilità Limitata”

nella società per azioni

“Casasold S.p.A.”

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

(artt. 2501-ter e 2505 cod. civ.)

PREMESSA

- 1 gli organi amministrativi delle società **Casasold S.p.A.** (da qui in avanti **Casasold** o **Incorporante**), con sede in Foro Buonaparte, 59, 20121 Milano (MI), **Tweppy S.r.l.** (da qui in avanti **Tweppy** o **Incorporanda**), con sede in Foro Buonaparte, 59, 20121 Milano (MI), visti gli artt. 2501-ter e 2505 c.c., presentano il progetto di fusione per incorporazione di quest'ultima nella prima, formato sul presupposto - già in essere, e che verrà mantenuto fino ad esaurimento della procedura di fusione - dell'appartenenza dell'intero capitale sociale della Incorporanda da parte dell'Incorporante e - in conseguenza di ciò - senza previsione di aumento del capitale sociale di quest'ultima;
- 2 l'Incorporante possiede in via diretta l'intero capitale sociale della Incorporanda e pertanto, ai sensi dell'art. 2505 cod. civ., non sono state predisposte (i) la relazione degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies cod. civ. e (ii) la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies cod. civ.;
- 3 l'evoluzione del *core business* di Casasold e la diversificazione dello stesso per includere le attività e i servizi prestati da Tweppy impone una razionalizzazione dell'impiego delle risorse, da operare principalmente attraverso l'aggregazione della società partecipata;
- 4 la diretta concentrazione, nella controllante Casasold delle attività della società partecipata è ritenuta - ad unanime avviso dei rispettivi organi amministrativi - indispensabile, sia sotto il profilo strategico, sia per ottenere un miglioramento dell'attuale struttura individuale dei costi. In particolare, l'implementazione della prospettata fusione dovrebbe consentire di rendere maggiormente omogenea la conduzione aziendale dell'Incorporante, eliminando la duplicazione di costi, e sfruttando maggiori sinergie nel settore di pertinenza della Incorporanda;
- 5 per entrambe le società partecipanti alla Fusione, ai sensi dell'art. 2501, co. 2, del cod. civ., non sussistono ostacoli od impedimenti alla partecipazione alla presente operazione, non essendo le medesime sottoposte a procedure concorsuali né a procedura di liquidazione;
- 6 la fusione avverrà a valori di libro, quanto all'Incorporante sulla base della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2023 e, quanto alla Incorporanda, sulla base delle situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2022 approvata, rispettivamente, dal Consiglio di Amministrazione di Tweppy il 27 marzo 2023;
- 7 la fusione non comporta alcuna modificazione dell'oggetto sociale dell'Incorporante né l'assegnazione di partecipazioni non quotate e pertanto non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.;
- 8 l'Incorporante non ha emesso azioni di risparmio né obbligazioni convertibili in azioni; la Incorporanda non ha emesso titoli di debito;
- 9 per l'Incorporante la fusione verrà decisa dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21.2 dello Statuto sociale, fatto salvo il diritto degli azionisti rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale di richiedere, ai sensi dell'art. 2505, co. 3 cod. civ., con domanda

indirizzata alla società Incorporante entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione presso il registro delle imprese, che la decisione in ordine alla fusione sia adottata dall'assemblea straordinaria delle società a norma dell'art. 2502, co. 1, cod. civ.;

- 10 il presente progetto di fusione verrà depositato per l'iscrizione nel competente registro delle imprese, nonché depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, unitamente ai fascicoli completi dei bilanci degli ultimi tre esercizi (31.12.2020 - 31.12.2021 - 31.12.2022) delle società partecipanti.

Ciò premesso gli organi amministrativi delle suddette Società hanno proceduto a redigere il presente progetto di fusione meglio evidenziato come segue:

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Incorporante: Casasold S.p.A.

Sede legale: Foro Buonaparte, 59, 20121, Milano (MI)

Data costituzione: 8 novembre 2018

Numero di iscrizione registro imprese, codice fiscale e partita Iva: IT04596370231

R.E.A.: MI - 2658657

Capitale sociale: Euro 465.480,00 sottoscritto e versato alla data di presentazione del presente progetto di fusione, suddiviso in n. 2.327.400 azioni ordinarie prive di valore nominale; le azioni ordinarie di Casasold S.p.A., sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Detta società continuerà a esistere senza modificare il proprio oggetto sociale.

Incorporanda: Tweppy Società a Responsabilità Limitata

Sede legale: Foro Buonaparte, 59, 20121, Milano (MI)

Data costituzione: 20 maggio 2015

Numero di iscrizione registro imprese, codice fiscale e partita Iva: 02381750229

R.E.A.: MI - 2682330

Capitale sociale: Euro 100.000,00, interamente versato alla data di presentazione del presente progetto di fusione.

Soci: la partecipazione è interamente detenuta da Casasold S.p.A. (100%).

Detta società verrà fusa per incorporazione nella società Incorporante trasferendole tutte le proprie attività e diritti, nonché le proprie passività e cessando conseguentemente di esistere.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Lo statuto della società Incorporante non subirà, in dipendenza della fusione, alcuna modifica, ad eccezione del cambiamento della denominazione sociale da "Casasold S.p.A." a "Tweppy S.p.A.", come risulta nello statuto sociale di Casasold allegato *sub* lettera "A".

3. RAPPORTO DI CAMBIO

Vedi punti 5 e 9.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Vedi punti 5 e 9.

5. DATA A DECORRERE DALLA QUALE TALI AZIONI PARTECIPANO AGLI UTILI

Richiamato quanto esposto in premessa, non si fa luogo alle menzioni previste ai punti 3, 4, 5 dell'art. 2501-ter, cod. civ., e si dà atto che:

- 1 la Incorporante non assegnerà azioni in sostituzione delle partecipazioni direttamente possedute nella Incorporanda;
- 2 la Incorporante non procederà ad aumento del capitale sociale a servizio della fusione;
- 3 l'intero capitale sociale della Incorporanda verrà annullato.

In seguito all'incorporazione di Tweppy, Casasold procederà all'elisione contabile del valore di iscrizione delle partecipazioni detenute nella suddetta società e all'iscrizione del totale delle attività e delle passività assegnate dall'Incorporanda per effetto della fusione.

L'annullamento avrà luogo il giorno stesso dell'efficacia *erga omnes* della fusione.

6. DECORRENZA DELL'IMPUTAZIONE A BILANCIO DELL'INCORPORANTE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA

Ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla data in cui sarà eseguita presso il registro delle imprese l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile o dal momento successivo che sia eventualmente stabilito nell'atto di fusione.

A partire dalla data di efficacia della fusione la Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, attivi e passivi facenti capo alla Incorporanda.

A parziale deroga del criterio in parola, a norma dell'art. 2504-bis, co. 3, cod. civ., le operazioni della Incorporanda saranno imputate, ai fini contabili, al bilancio della Incorporante con decorrenza dal primo giorno dell'esercizio in corso alla data dell'ultima delle iscrizioni ai sensi dell'art. 2504 cod. civ..

La medesima decorrenza viene, inoltre, assunta ai fini delle imposte sui redditi, in ossequio alla previsione di cui all'art. 172, co. 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 come modificato dal D. Lgs 12 dicembre 2003, n. 344.

Si dà a tal fine atto che tutte le società partecipanti alla fusione hanno chiuso l'ultimo esercizio il 31 dicembre 2022.

7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Le società partecipanti alla fusione non risultano avere attribuito peculiari diritti a singoli soci, ovvero ad altri soggetti, escludendo, di fatto, la facoltà di previsione di un trattamento differenziale e riservato.

8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sussistono benefici o vantaggi specifici per i componenti dell'organo di gestione delle società partecipanti alla fusione.

9. RINUNCE, DEROGHE ED ALTRE INDICAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2505 cod. civ. sussistono i presupposti della procedura semplificata della fusione in quanto trattasi di fusione per incorporazione di una società in un'un'altra che possiede tutte le quote della prima e pertanto non risultano applicabili alla presente fusione i disposti di cui:

1. all'art. 2501-ter, co. 1, numeri 3, 4 e 5 cod. civ. (indicazioni circa il rapporto di cambio delle azioni o quote, le modalità di assegnazione delle azioni o quote, nonché la data di godimento delle azioni o quote assegnate);
2. all'art. 2501-quinquies cod. civ. (relazione illustrativa degli amministratori);
3. all'art. 2501-sexies cod. civ. (relazione degli esperti, in merito alla congruità del rapporto di cambio).

Conformemente a quanto previsto dalla massima n. 180 del Consiglio Notarile di Milano – la quale estende l'esenzione dalla redazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater, cod. civ., espressamente prevista in caso di "incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote" secondo quanto disposto dall'art. 2505-bis, comma 1, cod. civ., anche al caso di incorporazione di società possedute al cento per cento, pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso – non è stata redatta la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-quater, cod. civ..

I sottoscritti dichiarano inoltre che la presente fusione non configura, in ogni caso, la fattispecie prevista dall'art. 2501-bis cod. civ..

CONCLUSIONI

Il progetto di fusione, come sopra delineato, è stato approvato dagli organi di amministrazione delle società partecipanti alla fusione e verrà, a cura dei medesimi, depositato presso:

1. il registro delle imprese del luogo in cui hanno sede le società partecipanti all'operazione a norma dell'art. 2501-ter, co. 3, cod. civ.;
2. le sedi delle società partecipanti al fine di consentire ai soci di prenderne visione ed assumere una decisione consapevole in merito, unitamente ai seguenti atti:
 - a) bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e l'eventuale revisione legale dei conti.

Sono fatte salve le modifiche al presente Progetto di Fusione nei limiti di cui all'art. 2502, co. 2 del codice civile.


Si precisa inoltre che ai sensi della Procedura in materia di operazioni con Parti correlate dell'Incorporante, la prospettata operazione di fusione, in quanto operazione con società controllata, rispetto alla quale non vi sono interessi qualificati come significativi di altre parti correlate, rientra nella categoria delle cosiddette operazioni escluse per le quali, in conformità ai casi ed alle facoltà di esenzione previsti, non si applicano le disposizioni di cui alla citata Procedura, salvo eventuali obblighi di informativa.

Letto, confermato e sottoscritto dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione.

Milano, 16 giugno 2023

Allegati

A. Statuto sociale dell'Incorporante.




Andrea Jureo

Tweppy SRL

Il presidente del CDA

Firmato



Andrea Jureo

Casasold SPA

Il presidente del CDA

Firmato

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ai sensi e per gli effetti dell'art.22 comma 3, D. Lgs 82/2005.

